

1219/2020

Tribunale di Treviso

-sezione lavoro-

Il Giudice del Lavoro dott.ssa R.Poirè

A scioglimento della riserva assunta nel ricorso proposto ex art. 702 bis c.p.c. e 44 D.Lvo 286/98 da [redacted] ( [redacted] ) Albana, [redacted] i, quali eredi di [redacted] - originario ricorrente nelle more deceduto- e [redacted] -in proprio- con l'avvocato Marco Paggi nei confronti di Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana con l'avvocato Luigi Garofalo e nei confronti della Regione Veneto con l'Avvocatura Regionale dello Stato

## OSSERVA

1.Gli originari ricorrenti, coniugi tra di loro e nati, rispettivamente, nel [redacted] e 1 [redacted], sono cittadini albanesi entrati in Italia nel 2012 con nulla osta al ricongiungimento con il figlio regolarmente soggiornante e che nel 2015 hanno ottenuto la carta di soggiorno quali familiari di cittadino italiano in relazione alla figlia [redacted] cittadina italiana dal 2014, con la quale, e con il cui marito (anch'egli cittadino italiano dal 2011) [redacted] vive tutt'ora e [redacted] ha vissuto fino al decesso –intervento in corso di causa- quantomeno dal 2017.

Iscritti in via ordinaria al SSN dal 12/12/2017 al 27/5/2020 (e, quanto a [redacted], dal 7 agosto al 30 ottobre 2020) il rinnovo della tessera sanitaria in regime ordinario è stato successivamente rifiutato in osservanza delle nuove disposizioni dettate dalla DGR 753 del 4 giugno 2019.

Evidenziata la vivenza a carico della figlia cittadina italiana e richiamato l'art. 63 l.833/78, ritengono che l'art. 29 comma 3 lettera b-bis d.lgs 286/1998 –norma cui la DGR 753/2019 sarebbe ispirata- non sia applicabile nel caso di specie e che il diritto all'iscrizione obbligatoria discenda dagli artt. 19 e 23 d.lgs 30/2007 nonché dall'Accordo Stato regioni 20 dicembre 2012 secondo il quale sussiste il diritto all'iscrizione obbligatoria per i familiari a carico di cittadino comunitario o italiano.

Chiedono accertarsi il carattere discriminatorio sia del diniego di iscrizione che della DGR 753/2019 in parte qua, il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN, la restituzione di quanto versato per l'iscrizione volontaria di [redacted] anche in corso di causa.

Gli enti convenuti si sono costituiti argomentando ampiamente circa le ragioni di infondatezza del ricorso.

In corso di causa si sono costituiti gli eredi di [redacted]

2.Il ricorso è da accogliersi per le ragioni che seguono.

In fatto è certo che [redacted] e [redacted] sono sempre stati regolarmente presenti sul territorio italiano, dapprima (nel 2012) come titolari di nulla osta al ricongiungimento con il



figlio regolarmente soggiornante, da giugno 2015 quali titolari di carta di soggiorno quinquennale per motivi familiari e, da novembre 2020, di carta di soggiorno a durata illimitata per motivi familiari.

I titoli legittimanti la presenza in Italia di cui sopra sono stati prodotti, la loro autenticità non è contestata dalle resistenze e ininfluenza è l'acquisizione della residenza presso la figlia a partire dal 2017, essendo stati i presupposti per il rilascio dei titoli di permesso vagliati dalle competenti autorità e sussistendo, in ogni caso anche il presupposto contestato (cioè la residenza presso la figlia) al momento della richiesta, non accolta, di iscrizione senza oneri al SSN.

Sempre in fatto, è documentata la sussistenza dei presupposti per la vivenza a carico della figlia (titolarità di redditi non superiori ad €3088 lordi annuali, e quindi al di sotto del minimo vitale), ciò che a partire dal 2017 neanche è contestato dagli enti convenuti.

Acclarato, pertanto, che i coniugi I ) possedevano (e la signora I possiede ancora) i requisiti per essere definiti genitori regolarmente presenti in Italia conviventi ed a carico della figlia cittadina italiana, la DGR 753 del 4/6/19 della Regione Veneto all'allegato A richiama la disciplina relativa al ricongiungimento del genitore ultrasessantacinquenne dopo il 5 novembre 2008 che impone al richiedente la dimostrazione della disponibilità di assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire i rischi sanitari oppure l'iscrizione volontaria al SSN (ossia quanto prescritto dall'art. 29 comma 3 lettera b bis d.lgs 286/98, come modificato dal d.lgs 160/2008) e dispone che l'iscrizione volontaria al SSN si applichi anche quando il ricongiungimento con genitore ultrasessantacinquenne avvenga nei confronti di soggetto che abbia acquistato la cittadinanza ed, altresì, al genitore non ancora ultrasessantacinquenne, entrato dopo il 5 novembre 2008 che abbia raggiunto la età di 65 anni al momento della richiesta di rinnovo dell'iscrizione al SSN.

Posto che la situazione dei coniugi rientra nella terza fattispecie ultima menzionata prevista dalla DGR 753, la situazione dei coniugi rientra anche nell'art. 19 d.lgs 30/2007 (*"ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale, gode di pari trattamento rispetto ai cittadini nazionali nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente"*), ed essendo l'iscrizione obbligatoria al SSN una prestazione di sicurezza sociale garantita dal Trattato, tale norma fonda il diritto dei coniugi, all'iscrizione al SSN.

Il contrasto tra una disposizione di rango legislativo (ed eurocomunitario, trattandosi di attuazione della Direttiva 38 del 2004) ed una disposizione regolamentare non può che risolversi con la disapplicazione della norma regolamentare, senza che in contrario possa invocarsi né l'art. 29 d.lgs 286/98 né l'ambito di applicazione del d.lgs 30/2007.



Quanto all'art. 29 comam 3 lettera b bis (*“salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita': a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari.... b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere... b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo e' da determinarsi.....”*), si tratta di norma che riguarda i presupposti per il ricongiungimento di genitori ultrasessantacinquenni mentre nel caso di specie si verte in materia di iscrizione al servizio sanitario e, per di più, di soggetti non ultrasessantacinquenni al momento del ricongiungimento.

Quanto al d.lgs 30/07 è vero che esso, in quanto attuativo della direttiva 2004/38 CE *“relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”*, riguarda i cittadini, ed i relativi familiari, di uno Stato CE che risiedano in altro Stato membro, ma l'art. 23 dello stesso decreto stabilisce *“le disposizioni del presente decreto, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana”*.

La DGR 578/21 non ha fatto venire meno la materia del contendere, quantomeno con riferimento alla domanda di restituzione dei contributi nelle more versate per l'iscrizione al SSN di

Si condivide la posizione assunta dalla Regione Veneto circa l'inammissibilità della domanda relativa alla natura discriminatoria della DGR 753/2019 non essendo sindacabile davanti al giudice ordinario l'atto amministrativo nella sua generalità ma solo la specifica lesione al diritto soggettivo eventualmente dallo stesso derivante.

Va, pertanto, dichiarato il diritto dei coniugi Petro all'iscrizione obbligatoria al SSN a far data dalla richiesta di rinnovo disattesa ed il diritto degli eredi costituitisi del defunto F i alla restituzione di quanto corrisposto per l'iscrizione volontaria, pari ad €2481,71 per il 2020 ed €2481,71 per il 2021 come documentato in atti.

La condanna alle spese –che si liquidano come da dispositivo- segue la soccombenza.

P.Q.M.

Decidendo definitivamente il ricorso, ogni altra domanda rigettata

- dichiara il diritto di [ ] e [ ] all'iscrizione obbligatoria al servizio sanitario nazionale con conseguente obbligo della Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana di disporre l'iscrizione di [ ] e di restituire ai ricorrenti nelle loro qualità di eredi di



l'importo dallo stesso pagato a titolo di contributo per l'iscrizione volontaria per l'anno 2020 e 2021 pari a complessivi €4963,42;

-condanna gli enti convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali sostenute dai ricorrenti che liquida in €3000,00 oltre oneri di legge per competenze professionali ed €43,00 per esposti, con pagamento a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Si comunichi.

Treviso, 18/5/2021

Il Giudice

